

Proponente: 12.A
Proposta: 2021/537

del 01/09/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1413

del 01/09/2021

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI AD AVVOCATI EX
DIPENDENTI**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con mail del 20/8/2021, acquisita al n. 189025 di P.G., l'avv. Santo Gnoni, già dirigente dell'Avvocatura Comunale, ha chiesto il pagamento dei compensi professionali dovutigli a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al Comune depositati successivamente al suo collocamento in quiescenza;
- che con mail del 27/8/2021, acquisita al n. 189028 di P.G., l'avv. Cristina Bongiorno, già componente dell'Avvocatura Comunale, ha chiesto il pagamento dei compensi professionali per la sua pregressa attività di avvocato presso il Comune di Reggio Emilia derivanti da provvedimenti giudiziari pubblicati – o da somme recuperate delle controparti – successivamente al suo trasferimento presso altro Comune;
- che il collocamento a riposo o il trasferimento di personale comporta necessariamente che sulle varie fasi di trattazione delle cause si alternino diversi avvocati al fine di garantire il compimento dell'attività di difesa dell'Ente e pertanto occorre ripartire il compenso professionale normativamente previsto, in proporzione allo svolgimento delle relative prestazioni professionali, tra chi ha iniziato e chi ha concluso la trattazione della singola causa;

Considerato che per le causali di cui sopra risultano ad oggi dovute:

A) Somma recuperata da Elba Assicurazioni S.p.A. in conseguenza di sentenza n. 765/2021 della Corte d'Appello di Bologna in esito al giudizio n. 3813/17 R.G.:

- la sentenza ha condannato Elba Assicurazioni S.p.A. al pagamento di “€ 6.615,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”;
- la somma corrisposta è stata di complessivi € 9.417,78, comprensiva di spese generali e oneri previdenziali (in luogo di IVA e CPA);
- l'importo da corrispondere al legale incaricato – tenuto conto delle prescrizioni di cui al Regolamento dell'Avvocatura Comunale – è quella derivante dall'applicazione dei minimi tariffari, vale a dire € 4.758,00 (così come specificato nella determinazione dirigenziale di accertamento del credito, n. 603 RUAD del 16/4/2021);
- la causa è stata seguita dall'avv. Santo Gnoni fino al suo collocamento in pensione, e successivamente dall'avv. Cristina Bongiorno; l'importo di cui sopra deve quindi essere suddiviso tra i due legali in base alle rispettive prestazioni professionali;
- in considerazione dell'attività svolta, all'avv. Santo Gnoni va corrisposto il compenso per la fase di studio (€ 1.418,00) e per la fase introduttiva (€ 910,00), mentre all'avv. Cristina Bongiorno va corrisposto il compenso per la fase decisionale (€ 2.430,00); nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto – come specificato anche dalla sentenza – non si è svolta;

B) Somma recuperata da Edil Papaleo S.r.l. in conseguenza di ordinanza n. 16136/2020 della Corte di Cassazione in esito al giudizio n. 33833/18 R.G.:

- l'ordinanza ha condannato Edil Papaleo S.r.l. al pagamento di *“€ 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge”*;
- la somma corrisposta è stata di complessivi € 4.471,10, comprensiva di esborsi, spese generali e oneri previdenziali (in luogo di IVA e CPA);
- l'importo da corrispondere al legale incaricato – tenuto conto delle prescrizioni di cui al Regolamento dell'Avvocatura Comunale – è quella stabilita a titolo di compenso dal provvedimento giurisdizionale, vale a dire € 3.000,00 (così come specificato nella determinazione dirigenziale di accertamento del credito, n. 767 RUAD del 12/5/2021);
- la causa è stata seguita unicamente dall'avv. Santo Gnoni, al quale dovrà quindi essere corrisposto l'intero compenso sopra evidenziato;

C) Compenso dovuto in conseguenza di sentenza n. 4690/2021 del Consiglio di Stato in esito al giudizio di appello n. 10508/10 R.G. promosso da G.P. B. e U. B.:

- la sentenza è risultata favorevole al Comune e le spese sono state compensate;
- la causa è stata seguita dall'avv. Santo Gnoni fino al suo collocamento in pensione, e successivamente dall'avv. Francesca Ghirri; il compenso deve quindi essere suddiviso tra i due legali in base alle rispettive prestazioni professionali;
- in considerazione dell'attività svolta, all'avv. Santo Gnoni va corrisposto il compenso per la fase di studio e per la fase introduttiva, mentre all'avv. Francesca Ghirri spettano il compenso per la fase istruttoria e per la fase decisoria;
- in base alle prescrizioni del Regolamento dell'Avvocatura Comunale (applicazione dei valori medi dei parametri forensi decurtati del 50%) gli importi da corrispondere all'avv. Santo Gnoni sono di € 1.080,00 per la fase di studio e di € 775,00 per la fase introduttiva, e così complessivamente € 1.855,00 (gli importi di competenza dell'avv. Ghirri sono già stati liquidati con provvedimento dirigenziale n. 1206 RUAD del 22/7/2021);

D) Compenso dovuto in conseguenza di sentenza n. 200/2021 del T.A.R. di Parma in esito al giudizio n. 249/18 R.G. promosso da M.C. T. e P. T.:

- la sentenza è risultata favorevole al Comune e le spese sono state compensate;
- la causa è stata seguita dall'avv. Santo Gnoni fino al suo collocamento in pensione, e successivamente dall'avv. Berenice Stridi; il compenso deve quindi essere suddiviso tra i due legali in base alle rispettive prestazioni professionali;
- in considerazione dell'attività svolta, all'avv. Santo Gnoni va corrisposto il compenso per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase cautelare,

mentre all'avv. Berenice Stridi va corrisposto il compenso per la fase decisoria (nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non si è svolta);

- in base alle prescrizioni del Regolamento dell'Avvocatura Comunale (applicazione dei valori medi dei parametri forensi decurtati del 50%) gli importi da corrispondere all'avv. Santo Gnoni sono i seguenti: € 977,50 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva ed € 910,00 per la fase cautelare, e così complessivamente € 2.562,50 (l'importo di competenza dell'avv. Stridi verrà liquidato al momento della presentazione di apposita parcella);

E) Compenso dovuto in conseguenza di decreto decisorio n.43/2019 del T.A.R. di Parma in esito al giudizio n. 18/19 R.G. promosso da G. B.:

- il decreto decisorio è risultato favorevole al Comune e le spese sono state compensate;
- la causa è stata seguita dall'avv. Santo Gnoni fino al suo collocamento in pensione, e successivamente dall'avv. Cristina Bongiorno; il compenso deve quindi essere suddiviso tra i due legali in base alle rispettive prestazioni professionali;
- in considerazione dell'attività svolta, all'avv. Santo Gnoni va corrisposto il compenso per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase cautelare, mentre all'avv. Cristina Bongiorno va corrisposto il compenso per la fase decisoria (nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non si è svolta);
- in base alle prescrizioni del Regolamento dell'Avvocatura Comunale (applicazione dei valori medi dei parametri forensi decurtati del 50% o del 40%) gli importi da corrispondere sono i seguenti: all'avv. Santo Gnoni € 977,50 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva ed € 910,00 per la fase cautelare, e così complessivamente € 2.562,50; all'avv. Cristina Bongiorno € 1.983,00 per la fase decisoria;

F) Somma recuperata da M. S. in conseguenza di sentenza n. 923/2012 del Tribunale di Reggio Emilia in esito al giudizio n. 6919/11 R.G.:

- la sentenza ha condannato la sig.ra M. S. al pagamento di *“€ 45,00 per esborsi, € 172,00 per diritti ed € 535,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge”*;
- si applicano le prescrizioni del regolamento dell'Avvocatura Comunale in vigore alla data di deposito della sentenza (17/5/2012) e pertanto al legale incaricato va corrisposto l'intero importo liquidato a titolo di diritti e onorari, rimanendo di competenza del Comune i soli esborsi e spese generali;
- la somma richiesta alla controparte è stata di complessivi € 1.029,68, comprensivi di esborsi, spese generali e oneri previdenziali (in luogo di IVA e CPA); per il recupero del credito è stata attivata la procedura di riscossione coattiva e ad oggi sono stati introitati € 328,56 (comprensivi di € 45,00 per esborsi e € 28,28 per spese generali), già liquidati nel 2018, ed altri € 435,57 nel corso del 2020;

- all'avv. Gnoni deve pertanto essere corrisposto quanto introitato nel corso del 2020, detratta la quota di € 60,10 corrisposta a titolo di spese generali, e pertanto € 375,47 (da intendersi al lordo della quota di oneri previdenziali a carico del Comune);

Ritenuto, in conclusione, di autorizzare la liquidazione dei richiesti compensi professionali come di seguito specificato:

1) all'avv. Santo Gnoni:

- € 2.328,00 in riferimento al giudizio di cui al punto A)
 - € 3.000,00 in riferimento al giudizio di cui al punto B)
 - € 1.855,00 in riferimento al giudizio di cui al punto C)
 - € 2.562,50 in riferimento al giudizio di cui al punto D)
 - € 2.562,50 in riferimento al giudizio di cui al punto E)
 - € 375,47 in riferimento al giudizio di cui al punto F)
- e così complessivamente € 12.683,47;

2) all'avv. Cristina Bongiorno:

- € 2.430,00 in riferimento al giudizio di cui al punto A);
 - € 1.983,00 in riferimento al giudizio di cui al punto E)
- e così complessivamente € 4.413,00;

Richiamato l'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale il quale dispone che i compensi professionali vengono liquidati *"dall'Avvocato Dirigente se afferenti agli altri avvocati"*;

Dato atto che la liquidazione disposta con il presente provvedimento rispetta i limiti quantitativi di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge n.90 del 2014;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti (Sez. Controllo per la Campania) del 12 maggio 2021, n.131, in tema di pensionamento del dipendente avvocato dell'Ente locale;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di liquidare le richieste di pagamento di cui in premessa, per le prestazioni professionali eseguite, così come di seguito specificato:

1) all'avv. **Santo Gnoni**:

- € 2.328,00 in riferimento al giudizio di cui al punto A)
- € 3.000,00 in riferimento al giudizio di cui al punto B)
- € 1.855,00 in riferimento al giudizio di cui al punto C)
- € 2.562,50 in riferimento al giudizio di cui al punto D)
- € 2.562,50 in riferimento al giudizio di cui al punto E)
- € 375,47 in riferimento al giudizio di cui al punto F)

e così complessivamente **€ 12.683,47** (di cui € 5.328,00 al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente);

2) all'avv. **Cristina Bongiorno**:

- € 2.430,00 in riferimento al giudizio di cui al punto A);
- € 1.983,00 in riferimento al giudizio di cui al punto E)

e così complessivamente **€ 4.413,00** (di cui € 2.430,00 al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente);

- di trasmettere copia del presente provvedimento – con relativi allegati – al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione / U.O.C. Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini